VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 Matteoni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 110

ALLEGATO 1 (Proposta emendativa approvata) 121

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb. (Parere alla I Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 111

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 122

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 116

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 123

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (Parere alla XIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 118

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 124

Sui lavori della Commissione 119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2427 Mulè, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali, di: Maria della Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI); Carlo De Giacomo, consigliere nazionale di Italia Nostra, referente nazionale per il Gruppo tematico « Rigenerazione Urbana », in videoconferenza 120

ERRATA CORRIGE 120

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898 Matteoni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente), nonché il parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione Bilancio, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha fatto sapere che non esprimerà il parere. Avverte, inoltre, che la relatrice, onorevole Matteoni, ha presentato l'emendamento 1.1 *(vedi allegato 1)*, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio, raccomandandone l'approvazione.

Invita, quindi, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1.1. della relatrice.

Il sottosegretario Pietro CANNELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1. della relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.1. della relatrice.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto sul conferimento del mandato alla relatrice dei componenti del gruppo del MoVimento 5 Stelle, e osserva come quello in esame sia l'ennesimo provvedimento, riguardante le foibe che viene approvato dalla Commissione, nel corso della XIX legislatura.

Nel chiarire come il MoVimento 5 Stelle non sia affatto contrario a ricordare quanto accaduto e a riconoscere a tali tragici eventi la loro dignità storica, sottolinea, tuttavia, come nella relazione illustrativa della proposta di legge compaiano frasi, come, ad esempio, quella sui morti per la sola colpa di amare la Patria italiana, che sembrano attribuire un valore maggiore ad alcune vite, quasi a rimarcare l'esistenza di una differenza tra i morti delle foibe e tutti gli altri morti nelle tragiche vicende del confine orientale italiano.

Inoltre, nel riscontrare all'interno dell'attuale maggioranza parlamentare una tendenza a voler dividere l'opinione pubblica sul tema delle foibe, superando antiche divisioni ideologiche, ricorda l'invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a tramandare la memoria di questi tragici eventi per evitare che l'odio, il razzismo e il nazionalismo cieco possano ancora minacciare la convivenza civile.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto a causa dell'incapacità della relazione illustrativa della proposta di legge di rendere giustizia a quanto avvenuto al termine del secondo conflitto mondiale presso il confine orientale italiano.

Dichiara, infatti, che nel ricordare l'orrore delle foibe e i relativi morti, occorre, al contempo, contestualizzare quanto accaduto. Al riguardo, rammenta come la « legge sul ricordo » ponga in evidenza la necessità di « ricordare », appunto, tutte le vicende che si verificarono sul confine orientale italiano.

Rammenta, quindi, che prima delle foibe vennero attuate vere e proprie campagne di italianizzazione forzata delle popolazioni slave residenti nei territori orientali del Regno d'Italia, ai cui danni vennero perpetrati numerosi crimini di guerra da parte dei fascisti. Rammenta, inoltre, come anche nel territorio dell'Italia centrale, presso Colfiorito, l'Italia fascista avesse realizzato un campo di concentramento destinato esclusivamente ai partigiani di origine slava.

Afferma che le foibe furono pertanto la conseguenza di un forte odio reciproco e che, sebbene nessuna forma di violenza possa mai essere giustificata, i relativi eccidi devono essere adeguatamente contestualizzati al fine di non privare la storia italiana di una sua parte fondamentale, ciò che – evidentemente – la VII Commissione non può consentire.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione dal voto dei componenti del gruppo del Partito democratico, svolgendo alcune riflessioni aggiuntive rispetto alle considerazioni delle colleghe Orrico e Piccolotti.

Afferma, anzitutto, che la moltiplicazione dei monumenti nazionali rischia di ridurre l'importanza dei medesimi. In secondo luogo, rileva come sia imprescindibile mettere in sicurezza l'area dove è situata la foiba dell'Abisso Plutone, nell'ottica di consentire lo svolgimento di percorsi didattici e attività commemorative. Infine, segnala di avere appreso informalmente che il terreno sul quale insiste la foiba dell'Abisso Plutone è di proprietà privata e che il proprietario l'ha recintata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi e che sono state avviate le procedure per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari Costituzionali, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, recante Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Preliminarmente, rileva come la VII Commissione Cultura sia competente in sede consultiva soltanto sulla proposta di legge C. 2236 Pavanelli originariamente abbinata d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, Regolamento, dalla I Commissione Affari Costituzionali alle proposte di legge C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2533 Tucci e C. 2822 Bignami.

Ricorda, quindi, che nella seduta del 9 aprile 2026, la I Commissione Affari Costituzionali ha deliberato una ridefinizione del perimetro di intervento normativo delle proposte di legge sottoposte al suo esame, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, con la conseguenza che le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci sono state disabbinate dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli è rimasta ad esse abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Nel corso della seduta del 4 giugno 2026, la I Commissione Affari Costituzionali ha adottato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami quale testo base per il seguito dell'esame.

Con riferimento alla proposta di legge C. 2236 Pavanelli, segnala che l'articolo 1 reca semplificazioni in materia elettorale. In particolare, l'articolo 1, comma 1, prevede che la tessera elettorale di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è resa fruibile su supporto informatico. L'articolo 1, comma 2, stabilisce che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 1 nonché le modalità per attestare, mediante supporto informatico, l'avvenuta partecipazione al voto.

L'articolo 2, recante modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, introduce diverse disposizioni con l'obiettivo di prevedere la digitalizzazione delle liste elettorali.

L'articolo 3, comma 1, dispone l'adeguamento dei compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, aumentando gli importi degli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Il comma 2 stabilisce che l'articolo 3, comma 1, non si applica alla maggiorazione di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70.

L'articolo 4 riproduce, introducendo talune innovazioni, le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante la disciplina della propaganda elettorale, provvedendo contestualmente alla sua abrogazione. In particolare, il comma 9, prevede la sostituzione dei tabelloni elettorali, di volta in volta installati nel territorio comunale, con tabelloni elettronici permanenti, destinati alla propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti alla tornata elettorale e utilizzati secondo le norme sulle pubbliche affissioni in assenza di eventi elettorali.

Osserva che l'articolo 5 introduce stabilmente la disciplina del voto dei cittadini fuori sede in occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ampliandone l'ambito soggettivo di applicazione agli elettori che si trovano fuori sede per motivi di studio, lavoro o salute essendo temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della relativa consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti possono esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio con le modalità previste dal presente articolo.

In particolare, l'articolo 5, comma 2, dispone che gli elettori che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 1 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune di temporaneo domicilio. La domanda può essere presentata dal quarantacinquesimo e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente le elezioni ed è revocabile con le medesime modalità di presentazione entro il trentesimo giorno antecedente le consultazioni.

Rileva che il comma 3 specifica che alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo di temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, la certificazione o altra documentazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa, ovvero il contratto di lavoro o altra documentazione attestante la prestazione di lavoro svolta presso una sede ubicata nel comune di temporaneo domicilio, ovvero il certificato da parte della struttura pubblica presso la quale siano in corso le cure sanitarie.

Il comma 4 prevede che, ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il quindicesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio verifica il possesso da parte del richiedente del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di residenza ai fini dell'annotazione nella lista elettorale sezionale nella quale l'elettore è iscritto che quest'ultimo eserciterà il voto, limitatamente alla consultazione elettorale in oggetto, in altro comune.

Segnala che il comma 5 stabilisce che entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, mediante utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

Il comma 6 statuisce che ferma restando l'applicazione del comma 12 per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, al fine di consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 1, i comuni di temporaneo domicilio possono fare ricorso alle sezioni ordinarie, ovvero istituire ulteriori sezioni elettorali temporanee, nel numero di una sezione elettorale per ogni 1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto.

Il comma 7 dispone che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

Riferisce che il comma 8 prescrive che per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali temporanee si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale temporanea è nominato dal sindaco del comune di temporaneo domicilio preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dal sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune di temporaneo domicilio compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto ai sensi del comma 1. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale temporanea.

Il comma 9 richiede agli elettori di cui al comma 1 di votare previa esibizione di un valido documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

Rileva che il comma 10 prevede che le operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee si svolgono contemporaneamente alle medesime operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. La sezione elettorale temporanea, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette al competente ufficio elettorale. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale.

Il comma 11 specifica che, l'ufficio elettorale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale temporanea. Successivamente procede al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

Osserva che il comma 12 stabilisce che in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni

1.000 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa. Il presidente della sezione elettorale speciale consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma altresì un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Alle sezioni elettorali speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 7 a 11 del presente articolo.

Infine, il comma 13 prevede che, per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie stabilendo, al comma 1, che ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 3 e 4 si provvede con le minori spese conseguenti all'attuazione dell'articolo 1. L'articolo 6, comma 2, dispone invece che ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Passando al nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami riferisce come esso, nonostante non rechi norme di competenza della VII Commissione, delinei un sistema elettorale di tipo misto, a base proporzionale, « corretto » dalla previsione di un premio in seggi da assegnare alla lista o coalizione di liste che ottiene più voti, al ricorrere di determinati presupposti. Rileva, inoltre, come sia confermata la soppressione dei collegi uninominali, così come l'assegnazione dei seggi loro spettanti ai collegi plurinominali che li contengono, e la scelta di confermare, assieme alle circoscrizioni, anche i collegi plurinominali, di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo n. 177 del 2020. È altresì confermata la scelta di prevedere due tipologie di liste di candidati: quelle presentate, eventualmente in coalizione tra loro, dai singoli partiti e gruppi politici a livello di ciascun collegio plurinominale (in numero massimo di sei candidati) e quelle presentate dalle liste singole o dalle coalizioni di liste a livello circoscrizionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio. Queste ultime liste, in caso di coalizione, sono le medesime per tutte le liste coalizzate.

Per quanto attiene al sistema di attribuzione dei seggi, ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nonché della circoscrizione Estero, osserva che essi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato – tra le liste presentate a livello di

collegio plurinominale. Il meccanismo di restituzione dei seggi dal livello nazionale a quello circoscrizionale e poi di collegio plurinominale alla Camera e dal livello regionale a quello di collegio plurinominale al Senato resta, come già previsto dal testo originario della proposta di legge C. 2822, quello oggi vigente.

Segnala che anche le soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi non sono modificate rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, e sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste ed al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato, resta la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo al premio di governabilità, rileva che esso è confermato nella sua natura eventuale, essendo assegnato solo al ricorrere di determinati presupposti, e fissa cioè consistendo in un ammontare predeterminato di seggi che si aggiungono a quelli che il « vincitore » ha già ottenuto nella parte proporzionale, oltre che nella sua consistenza, essendo pari a 70 seggi alla Camera e a 35 seggi al Senato. Tali seggi, in caso di assegnazione del premio, vengono detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente per essere devoluti alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e vengono assegnati alle liste a tal fine da essa presentate a livello circoscrizionale (o regionale, al Senato), i cui candidati vengono tutti eletti.

Riferisce che l'elemento su cui il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 si differenzia maggiormente rispetto al testo originario della medesima proposta è senza dubbio il sistema dei presupposti da verificare per l'effettiva assegnazione del premio. Infatti, nel nuovo testo, il premio è assegnato, in entrambe le Camere, alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, a patto che essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale in ciascuna delle due Camere, e che essa abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in ciascuna della due Camere. In assenza di tali presupposti – anche solo in una Camera – il premio non viene assegnato in nessuna delle due Camere, ed anche i seggi del premio vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale, nazionale, alla Camera, o regionale, al Senato. In tal caso, nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali collegate al premio viene eletto.

Sottolinea come un ulteriore elemento di novità sia costituito dal fatto che il numero massimo di seggi totali, compresi, cioè, quelli proporzionali, che è possibile assegnare alla lista che si è vista attribuire il premio è stato ridotto alla Camera da 230 a 220 e al Senato da 114 a 113. Specifica che resta fermo che da tali massimali restano esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero, e che, in caso di superamento del tetto, i seggi eccedenti sono sottratti alla lista assegnataria del premio nella parte proporzionale.

Sul fronte delle modalità di espressione del voto non si registrano innovazioni rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822: l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista di partito, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale. Continua a non essere prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.

Sul piano delle pluricandidature, osserva come resti fermo che il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di pluri-

elezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, come nel sistema vigente. Rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, il nuovo testo chiarisce però espressamente che non è possibile candidarsi in più di una lista circoscrizionale presentata, dalla medesima lista o coalizione, ai fini dell'assegnazione del premio.

Per quanto concerne le cosiddette « quote di genere », non si registra alcuna novità rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822: resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. In riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali.

Rileva come il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 confermi altresì la previsione che le forze politiche indichino, nel programma elettorale che depositano, il nome e il cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono sulla scheda elettorale. Il nuovo testo specifica espressamente nel testo di legge che la mancata indicazione del nominativo produce, come già previsto per la mancata presentazione del programma, l'inammissibilità delle liste.

Per quanto attiene alle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 chiarisce la scelta di configurarle come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, sia dal punto di vista della strutturazione dell'offerta politica, che dal punto di vista del concorso dei voti in esse espressi ai totali nazionali, propedeutici al calcolo delle soglie per l'accesso ai seggi e per l'accesso al premio, nonché per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Si segnala quale ulteriore elemento di novità la previsione di un regime espresso delle pluricandidature nelle due circoscrizioni citate.

Infine, riferisce che, rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822, il nuovo testo contiene due articoli integralmente nuovi: l'articolo 3, volto a sopprimere il meccanismo di revisione periodica dei collegi istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 165 del 2017, e l'articolo 4, che reca misure volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero.

Non essendovi disposizioni di competenza della VII Commissione nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, propone, pertanto, di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, qualora nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in sede referente venissero approvate disposizioni di significativo rilievo nell'ambito delle competenze della Commissione, potrà essere valutata l'opportunità di esprimere un secondo parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

C. 2825 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge C. 2825, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2026, recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia.

Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e il coordinamento delle politiche nazionali per i giovani, individuando i principi e criteri direttivi sulla cui base essa deve essere esercitata. In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *e*), tra essi figura il definire un quadro normativo di riferimento per l'adozione, da parte dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, dell'atto programmatorio recante la strategia nazionale per la gioventù, di durata almeno quinquennale, che individui le priorità strategiche, gli obiettivi e le linee di intervento condivise tra lo Stato e gli enti territoriali, nell'ambito dell'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani di cui all'articolo 4, al fine di promuovere: 1) processi di inclusione, autonomia, protagonismo e partecipazione attiva dei giovani nonché strumenti per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto degli interventi nazionali e locali in favore delle giovani generazioni, in conformità allo strumento di valutazione adottato in sede di Unione europea denominato « *Youth Check* », anche attraverso la promozione di sperimentazioni locali di applicazione dello strumento stesso; 2) corretti stili di vita, il benessere psico-fisico dei giovani, la tutela della famiglia e della natalità e il diritto allo studio, anche attraverso il contrasto della povertà educativa, nonché l'accesso a percorsi di formazione e orientamento professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro, l'inclusione, la coesione sociale, l'accesso al credito e l'autoimprenditorialità.

Rileva come l'articolo 3, comma 1, preveda che la « Carta giovani nazionale (CGN) » sia attribuita gratuitamente ai giovani di età compresa tra diciotto e trentacinque anni, cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, nonché stranieri regolarmente residenti in Italia, quale strumento per l'accesso ai servizi istituzionali rivolti alla fascia di età di riferimento e per la fruizione agevolata di beni e servizi volti a favorire la crescita personale, sociale e culturale dei beneficiari.

L'articolo 4, comma 1, istituisce l'Osservatorio permanente per le politiche per i giovani presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri quale sede di confronto e raccordo politico-strategico e funzionale tra le amministrazioni pubbliche interessate e l'organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani. L'Osservatorio ha funzioni consultive e di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche settoriali e trasversali in materia di politiche per i giovani. L'Osservatorio opera, sulla base delle priorità di indirizzo politico individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani, nei seguenti ambiti di intervento: *a)* individuazione di priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento funzionali all'elaborazione della strategia nazionale per la gioventù; *b)* analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per l'attuazione della strategia nazionale per la gioventù; *c)* coordinamento delle attività e delle iniziative, comprese le iniziative di carattere normativo del Governo, per la promozione di interventi in tutti gli ambiti della vita dei giovani, armonizzando gli interventi settoriali di competenza dei diversi soggetti coinvolti e razionalizzando le risorse a vario titolo destinate alle politiche per i giovani.

Evidenzia come il comma 2 preveda che l'Osservatorio sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche per i giovani o da un suo delegato e sia com-

posto, tra gli altri soggetti, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro della cultura o da loro delegati.

Infine, osserva che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 6 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che, qualora nel corso del seguito dell'esame del provvedimento in sede referente venissero approvate disposizioni di significativo rilievo nell'ambito delle competenze della Commissione, potrà essere valutata l'opportunità di esprimere un secondo parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla Commissione agricoltura, sul disegno di legge C. 2670, collegato alla manovra di finanza pubblica recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, come modificato dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente. Con riferimento alle materie di competenza della VII Commissione, l'articolo 2, comma 3, prevede che il contributo, sotto forma di credito d'imposta introdotto dall'articolo 2, comma 1, è riconosciuto per gli investimenti, effettuati dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature finalizzati al miglioramento qualitativo delle produzioni, nonché alla connessa attività di ricerca. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 20 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato qualora i contratti di filiera abbiano durata triennale, nella misura del 30 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a tre anni e fino a quattro anni e nella misura del 40 per cento qualora i contratti abbiano durata superiore a quattro anni e fino a cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Osserva che l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'istituzione di un Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della *Xylella fastidiosa* il quale, tra le varie funzioni ad esso attribuite, coordina le attività di ricerca necessarie a superare l'emergenza.

Rileva che il Titolo II, Capo I, del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di ricerca e innovazione nell'agricoltura. In particolare, l'articolo 10, comma 1, come modificato in sede referente, prevede che al fine di consentire il ricambio generazionale del personale di ruolo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), necessario a garantire, mediante il trasferimento delle competenze e l'affiancamento nei progetti in corso, la continuità e l'efficacia della ricerca nel settore agricolo, strumento essenziale per innovare processi e produzioni, competere sui mercati e adattare le colture ai cambiamenti clima-

tici, il CREA è autorizzato ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello e 4 operatori tecnici di VIII livello.

L'articolo 10, comma 2, modificato in sede referente, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Osserva come l'articolo 11, comma 1, stabilisca che al fine di sviluppare l'innovazione tecnologica nell'agricoltura e di promuovere la digitalizzazione del sistema agroalimentare nonché di sviluppare, in coerenza con la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, sistemi integrati di intelligenza artificiale a supporto delle aziende agricole sperimentali e dei laboratori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, destinati a sostenere il rinnovamento infrastrutturale e l'ammodernamento delle aziende agricole sperimentali del CREA.

L'articolo 11, comma 2, prescrive che al fine di potenziare la qualità dell'offerta formativa nel settore agricolo, è concesso un contributo per investimenti, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, a favore degli istituti tecnici agrari per interventi di rinnovamento degli impianti e dei macchinari impiegati nelle aziende agricole annesse ai medesimi istituti e destinati a finalità didattiche. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al primo periodo.

Rileva che l'articolo 11, comma 3, dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente a 11,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Infine, l'articolo 20 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che, a esclusione di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 e 11, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva – relativamente al parere appena espresso sulla proposta di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Nuovo testo C. 2822 e abb.) –come la Commissione affari costituzionali non abbia ancora terminato di esaminare le proposte emendative e ritiene, pertanto, che

l'espressione di un parere contrario da parte della VII Commissione costituisca una forzatura. Paragona poi l'espressione prematura del parere alla nomina del Commissario straordinario per il Piano casa, avvenuta prima ancora dell'approvazione finale del relativo provvedimento da parte dell'Assemblea.

Giorgia LATINI, *presidente*, precisa che la VII Commissione non ha espresso un parere contrario bensì un nulla osta, in considerazione dell'assenza di disposizioni di competenza nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, adottato come testo base. Ribadisce che, qualora la Commissione affari costituzionali dovesse approvare proposte emendative che intervengano in misura significativa su materie di competenza della Commissione, quest'ultima potrà valutare l'opportunità di esprimere un secondo parere.

La seduta termina alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 23 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2427 Mulè, recante Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni di semplificazione e agevolazione in materia di beni del patrimonio culturale privato, nonché delega al Governo per la disciplina delle società di gestione di beni culturali, di: Maria della Pace Odescalchi, presidente nazionale dell'Associazione dimore storiche italiane (ADSI); Carlo De Giacomo, consigliere nazionale di Italia Nostra, referente nazionale per il Gruppo tematico « Rigenerazione Urbana », in videoconferenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 697 rigo nero, del 17 giugno 2026:

a pagina 183, prima colonna, dopo la quattordicesima riga, inserire le seguenti: « Valentina GRIPPO, *presidente*, sospende la seduta. »;

a pagina 184, seconda colonna, dopo la ventitreesima riga, inserire le seguenti:

« Valentina GRIPPO, *presidente*, avverte che sono così concluse le votazioni sulle proposte emendative presentate.

Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), che sono in distribuzione, mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea. »;

a pagina 184, seconda colonna, alla ventiquattresima riga, sostituire le parole: « La Commissione delibera » con le seguenti: « Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera ».

ALLEGATO 1

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.
C. 2898 Matteoni.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 2, sostituire la parola: promuove *con le seguenti:* può promuovere

1.1. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Nuovo testo C. 2822 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 e abb., recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia. C. 2825 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2825, recante Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
C. 2670 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2670, recante Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.